



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 5/2020 Registro E.

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento nr. 5/2020 R.E. promosso dai tesserati Sigg. **Landolfo Antonio, Pennacchio Antonio, Nappa Umberto, Caserta Francesco, Santonastaso Giuseppe, Landolfo Massimo e Roccolano Antonio**, a seguito della pubblicazione d.d. 28.10.20 sul sito federale delle candidature per le cariche elettive della regione Campania, ricorso del 29.10.2020;

premessi che

- in data 29.10.2020 perveniva al Tribunale federale della FIBIS il ricorso in parola spedito alla FIBIS in pari data dai ricorrenti;
- il ricorso risulta tempestivo in ragione dei termini stabiliti dalle carte federali e ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA (*“Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale” e che “l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”*);



-la Giunta nazionale del Coni ha approvato il "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive", il quale prevede che Il Tribunale Federale decida in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale;

-il Procuratore Federale, per quanto di competenza, ha chiesto, con nota del 29.10.2020, il rigetto / dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

ritenuto che

- per il tesserato LANDOLFO Antonio manca sottoscrizione per accettazione della lettera di sostegno alla sua candidatura sottoscritta dal tesserato Salvatore De Rosa, nonché quella Landolfo Giulio, Giuseppe Zitelli e Rispoli Vincenzo;
- per CASERTA Francesco, allo stesso modo, è assente la sottoscrizione delle seguenti lettere di sostegno alla propria candidatura: De Rosa Salvatore, Landolfo Giulio, Zitelli Giuseppe e Rispoli Vincenzo;
- per NAPPA Umberto manca sottoscrizione per accettazione della lettera di sostegno alla sua candidatura sottoscritta dal tesserato Giuseppe Santonastaso, Mezzacapo Luigi e Achille Bottiglieri;
- per PENNACCHIO Antonio manca sottoscrizione per accettazione della lettera di sostegno alla sua candidatura sottoscritta dal tesserato Massimo Landolfo, Antonio Roccolano, Pasquale Petrone e Nicola Consagno;
- per LANDONFO Massimo manca sottoscrizione per accettazione della lettera di sostegno alla sua candidatura sottoscritta dal tesserato Antonio pennacchio, Antonio Roccolano, Pasquale Petrone e Nicola Consagno;



-
- per ROCCOLANO Massimo manca sottoscrizione per accettazione della lettera di sostegno alla sua candidatura sottoscritta dal tesserato Landolfo Massimo, Antonio Pennacchio, Pasquale Petrone e Nicola Consagno;
 - per SANTONASTASO Giuseppe manca sottoscrizione per accettazione della lettera di sostegno alla sua candidatura sottoscritta dal tesserato Mezzacapo Luigi, Nappa Umberto e Achille Bottiglieri;
 - ritenuto del tutto inconferente al caso di specie il richiamo alla giurisprudenza citata in atto secondo la quale *"E' illegittima la clausola di un bando di concorso pubblico che preveda l'esclusione dalla procedura selettiva a causa della mancata indicazione di un indirizzo PEC non nella titolarità dell'interessato, stante la sproporzionalità rispetto alla finalità di comunicazione cui l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta preordinata, dovendosi fare applicazione, anche in relazione all'elezione di un domicilio digitale, della disposizione di cui all'art. 4, D.P.R. n. 487/1994"*;
 - ritenuto infatti che in oggetto vi è la rilevanza o meno del rispetto di alcuni requisiti formali della dichiarazione di candidatura come indicati dalla normativa federale interna in materia di svolgimento della assemblea nazionale e delle assemblee regionali della Fibus;
 - posto dunque che detta normativa individua precisi requisiti formali indispensabili ed inderogabili ai fini della validità, formale e sostanziale, della candidatura (il modello di candidatura contiene dichiarazioni fondamentali ai fini della partecipazione alla competizione elettorale circa il possesso dei requisiti di eleggibilità, compatibilità, l'obbligo di uniformarsi in caso di elezione alle regole della federazione, ect, in guisa che appare fondamentale l'apposizione della sottoscrizione autografa in calce alla stessa da parte del tesserato aspirante candidato), mentre il modello di lettera di sostegno alla candidatura presuppone logicamente che detta adesione da parte di un soggetto diverso del candidato debba essere approvato ed accettato dal candidato stesso;



-
- tali violazioni non sono degradabili a mere irregolarità formali in ragione del tenore della normativa federale interna accettata da tutti i consociati alla Fibus;
 - che dunque il ricorso non è meritevole di accoglimento;

PQM

Il tribunale federale definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in oggetto.

Bologna, 2 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri